DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 1981

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di fibre tessili sintetiche originari di Taiwan

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(81/757/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979 [1] relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri, in particolare l'articolo 3,

considerando che in data 10 agosto 1981 il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell'articolo 115, primo comma, del trattato al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di fibre tessili sintetiche della sottovoce 56.07 A della tariffa doganale comune, categoria 3, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri ;

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in questione, originari di Taiwan, è soggetta ad un contingente quantitativo comunitario a norma del regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione [2], modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 681/81 [3] ;

considerando che, a causa delle differenze di condizioni di mercato nella Comunità e della particolare sensibilità di questo settore industriale comunitario, questo contingente comunitario è stato ripartito tra gli Stati membri in modo da tener conto di questi elementi ;

considerando che, di conseguenza, sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri e che l'uniformazione di queste condizioni d'importazione può essere realizzata soltanto gradualmente ;

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate dagli Stati membri hanno provocato deviazione di traffico e che la Francia dal 1° gennaio 1981 ha ammesso a titolo della libera pratica 272,4 t dei prodotti in questione, originari del paese terzo in causa ;

considerando che, trattandosi della situazione del settore industriale interessato, secondo le informazioni fornite alla Commissione, le importazioni dirette dei prodotti in questione originarie di Taiwan sono sempre state superiori alla quota diretta della Francia e che le importazioni in libera pratica sono aumentate passando da 288 t nel 1979 a 543,1 t nel 1980 ;

considerando che le importazioni dirette di detto prodotto originarie di altri paesi terzi che formano oggetto di regimi analoghi sono aumentate passando da 6 737 t nel 1979 a 9 796 t nel 1980 e che le importazioni in libera pratica sono state di 796 t nel 1980 e di 508 t nel corso dei primi 7 mesi del 1981 ;

considerando che la produzione dei prodotti analoghi in Francia è diminuita da 61 514 t nel 1979 a 55 915 t nel 1980 e che la quota del mercato interno è diminuita dal 62 % nel 1978 al 52 % nel 1979 ;

considerando che il personale dipendente è stato colpito da licenziamenti e che quello legato alla produzione concernente è diminuito da 4 522 nel 1979 a 3 744 nel 1980 ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, rischiano di aggravare dette difficoltà e di mettere in questione gli obiettivi perseguiti con le misure commerciali summenzionate ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che, di conseguenza, è opportuno autorizzare l'applicazione di misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE, in particolare dall'articolo 3 ;

considerando che domande di titolo di importazione per 77,3 t si trovano regolarmente all'esame delle autorità dello Stato membro che ha presentato la domanda ; che non è opportuno estendere tale autorizzazione a queste domande,

[1] GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
[2] GU n. L 357 del 31. 12. 1977, pag. 51.
[3] GU n. L 76 del 21. 3. 1981, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titoli d'importazione sono state presentate dopo la data di adozione della presente decisione :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
56.07 A (codici Nimexe : 56.07-01, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 15, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49) categoria 3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco, diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia

Articolo 2

La presente decisione si applica sino a quando saranno aperte in Francia nuove possibilità d'importazione di questi prodotti nei confronti di Taiwan e comunque non oltre il 31 ottobre 1981.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 1981.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente